

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1965

(57^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Proroga dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1970 della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti » (1413) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore Pag. 817, 818
GRANATA 818

La seduta è aperta alle ore 11,40.

Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Baldini, Bellisario, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Levi, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Perna, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Russo, Schiavetti, Spigaroli, Stirati e Zacari.

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Gui.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1970 della legge 23 maggio 1952,

n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti » (1413) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1970 della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Come gli onorevoli senatori ben sanno, la legge 23 maggio 1952, n. 630, permise di fronteggiare i gravissimi danni prodotti dalle termiti al patrimonio bibliografico, artistico e archivistico della Nazione per gli esercizi finanziari 1951-52, 1952-53, 1953-54. Successivamente sono state varate altre tre leggi, che hanno consentito alle Amministrazioni interessate di non interrompere l'attuazione del programma da esse predisposto per questo particolare settore. L'ultima di queste leggi, quella del 21 febbraio 1961,

n. 84, ha prorogato l'efficacia delle disposizioni della legge 23 maggio 1952, n. 630, per un quinquennio, cioè dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1965, giorno in cui ha cessato di avere vigore, mentre il pericolo di infezioni e di conseguenti danni permane in tutta la sua gravità.

Con il presente disegno di legge, pertanto, si dispone che gli stanziamenti siano prorogati sino al termine dell'anno finanziario 1970.

Ritengo che non vi sia bisogno di ulteriore illustrazione, in quanto la Commissione già sa quali benefici effetti questo finanziamento ha prodotto in un settore così importante ed essenziale per la nostra cultura.

Se il Governo viene incontro a queste esigenze con un provvedimento di tal genere, ritengo che noi dobbiamo accettarlo di buon grado, forse dispiacenti che non si possa fare altrettanto e con la stessa ampiezza per altri settori.

Ritengo che tutti possiamo essere convinti che le somme stanziare con i vari provvedimenti siano state spese bene fino a questo momento e che ne sarà fatto un uso anche migliore in avvenire. Non posso far altro, quindi, che raccomandare vivamente alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge.

G R A N A T A . Ci rendiamo conto della necessità di adottare adeguati provvedimenti per salvare il nostro patrimonio bibliografico, ma, poichè si tratta di una questione di estrema importanza e gravità, vorremmo sapere — se ciò fosse possibile — qualcosa di più preciso circa le tecniche che sono state adottate, i risultati che sono stati ottenuti, per trarre conforto da queste indicazioni e per poter rispondere alle preoccupazioni largamente diffuse in tutte le categorie interessate, da cui giungono sollecitazioni a proporre ulteriori più ampi provvedimenti per una salvaguardia più organica del patrimonio bibliografico così minacciato.

Siamo, comunque, favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge e ci limitiamo soltanto a sollecitare qualche informazione più dettagliata.

P R E S I D E N T E , relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È prorogata, dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1970, la efficacia delle disposizioni della legge 23 maggio 1952, n. 630 ed è autorizzata l'ulteriore spesa di un miliardo e cento milioni, da ripartire in ragione di 100 milioni per l'anno finanziario 1965 e di 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970, compreso, per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede con una quota delle maggiori entrate recate dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1966 si provvede con riduzione di pari importo del fondo destinato al finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARTO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari